



Collegio di Napoli, 22 ottobre 2010, n.1139

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza

Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Collegamento accessorio, Incompetenza per materia, Mancanza, Polizze assicurative

La competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario a valutare le domande relative alle “polizze assicurative”, pur collocate dall’intermediario, si determina in forza dell’incontestabile rapporto di accessorieta' del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento. Laddove la stessa polizza non risulti collegata ad alcun contratto di finanziamento o di apertura di credito, non essendo rispettata la suddetta condizione di “collegamento accessorio”, deve escludersi la competenza dell'ABF a decidere sul ricorso.

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato – Estensore)

nella seduta del 05 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;



- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia, sottoposta all'esame del Collegio, attiene ad una "richiesta di liquidazione" di una polizza vita collocata dall'intermediario per conto di una compagnia assicurativa e sottoscritta il 27.6.2006 (per la durata di 5 anni) dal marito della ricorrente, poi deceduto il 2.2.2007.

Con un primo reclamo del 15.12.2009, trasmesso per conoscenza alla banca, il coniuge superstite, in qualità di beneficiaria, chiedeva all'assicurazione la liquidazione del capitale maturato. Quest'ultima, il 29.12.2009, rigettava la richiesta ritenendo "*ai sensi dell'art. 2952 c.c.*" ormai prescritto "*...il diritto alla prestazione assicurativa dedotta in polizza*", specificando altresì che l'importo relativo era stato comunque devoluto al "*fondo dei conti dormienti*".

Con un secondo reclamo del 25.1.2010, anche questo diretto solo per conoscenza alla banca collocatrice, la beneficiaria reiterava la richiesta di liquidazione della polizza nei confronti della società assicuratrice e chiedeva all'istituto di credito collocatore di produrre documentazione varia relativa alla fase precontrattuale..

Con riscontro dell'8.2.2010 la società assicuratrice, ribadendo quanto già reso noto in precedenza, comunicava di non poter procedere alla liquidazione della polizza in contestazione, per la intervenuta prescrizione del relativo diritto e rimarcava di aver "provveduto annualmente all'invio dell'estratto conto". In particolare, sotto il primo profilo, l'assicurazione sosteneva che la polizza stipulata dal *de cuius*, "*di ramo I*", configurava un "*contratto di assicurazione sulla vita ai sensi dell'art. 1882 e ss. del c.c.*" e come tale soggetto al termine prescrizione di cui all'art. 2952.

In sede di ricorso, pervenuto in data 11 maggio 2010, per il tramite del legale, la beneficiaria riassumeva i fatti già esposti con i reclami e chiedeva all'intermediario "*la immediata restituzione di € 36 mila con gli interessi maturati o la rivalutazione dell'investimento*". In sede di controdeduzioni, la banca, preliminarmente, eccepeva l'improcedibilità del ricorso sia "*ratione temporis*, essendo stata la polizza in questione stipulata...in data 27.6.2006, sia per difetto di legittimazione passiva, coinvolgendo l'oggetto della contestazione la compagnia assicuratrice



per conto della quale la polizza vita è stata collocata.

DIRITTO

Il ricorso proposto appare, ad avviso del Collegio, non meritevole di accoglimento per le motivazioni che, di seguito, verranno illustrate.

Occorre premettere, però, che non appare condivisibile l'eccezione di improcedibilità "rationetemporis" formulata dall'intermediario con riferimento alla previsione contenuta nelle "Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009". Detta disposizione, infatti, che al par. 4, prevede espressamente che "Non possono essere sottoposte all'ABF *controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007*", non appare assolutamente preclusiva ad un esame nel merito della domanda proposta. Infatti, se è vero che la polizza assicurativa sulla vita risulta stipulata in data 27 giugno 2006, è pur vero che il diritto al rimborso, fatto valere dal coniuge superstite, non può che decorrere dalla data di decesso dell'assicurato che è quella del 2 febbraio del 2007. Premesso che altri motivi di forte irrivalenza restano collegati alla interlocuzione per "conoscenza" fra ricorrente ed intermediario, atteso che i diversi reclami risultavano diretta esclusivamente alla società di assicurazione, ritiene, comunque, il Collegio che la "irricevibilità del ricorso" sia incontestabilmente collegata a due diversi concorrenti questioni.

La prima attiene al fatto che la polizza assicurativa, pur collocata dall'intermediario, non risulta collegata ad alcun contratto di finanziamento o di apertura di credito. Molto spesso questo Collegio ha ritenuto sussistere la propria competenza a valutare le domande relative alle "polizze", in forza dell'incontestabile rapporto di accessorietà del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento. Appare evidente che tale condizione di "collegamento accessorio" non opera in merito al ricorso al nostro esame.

Ma anche a voler ritenere superabile, solo per ipotesi, la considerazione che precede, occorre prendere atto che il rapporto contrattuale, sottoscritto il 27.6.2006 dal dante causa della ricorrente, configura una polizza mista speciale a capitale rivalutabile. Detta polizza configura, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 58/98, un prodotto assicurativo con finalità di investimento. Sul punto appare opportuno ricordare che le già richiamate "Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009", nella sez. I, paragrafo 4, capoverso 1, espressamente prevedono



che “...all’ABF possono essere sottoposte controversie relative *ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi ed alle attività di investimento...*”.

Entrambe le considerazioni svolte, concorrono a far ritenere irricevibile il ricorso proposto.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Enrico Quadri